Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Sabato 13 Maggio** — **Numero 112**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno:	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in** Roma cent.* ***10 *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *—* ***all'Estero cent. 35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 167 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma rimanendo la cessione di m.² 5200 di terreno adiacente alla Castelluccia, fatta al Comune di Palermo con convenzione in data 15 giugno 1893, registrata a Roma, li 22 gennaio 1895, al registro 112, serie 3ª, n. 11562, e rimanendo salvi e riservati i diritti spettanti allo Stato in pendenza di tale convenzione, è fatta cessione definitiva allo stesso Comune di Palermo, in dipendenza della convenzione A stipulata a Palermo il 16 marzo 1897 e registrata ivi il dì 8 novembre 1897, n. 4099, libro 1, vol. 401, foglio 121, delle aree demaniali II, III e V descritte nella planimetria annessa alla convenzione medesima.

Art. 2.

La cessione delle aree II, III e V, di cui al precedente articolo, ha unicamente per scopo l'impianto ed esercizio di un cantiere navale e di annessi stabilimenti meccanici ed industriali, a' termini della detta convenzione A del 16 marzo 1897 e di quella B, di pari data, registrata a Palermo il dì 8 novembre 1897 al n. 4100, lib. 1, vol. 401, foglio 121, salvo la decadenza in caso diverso.

Essa è fatta a corpo e pel corrispettivo di L. 10,153,63.

Art. 3.

È data facoltà al Governo di escludere, all'atto della consegna definitiva dalla fatta cessione, quella zona di terreno adiacente al muro della manifattura dei tabacchi che reputerà necessaria nell'interesse della vigilanza di quella azienda.

Art. 4.

Alla esecuzione della presente legge provvederà il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quelli delle Finanze, del Tesoro e della Marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1899.

UMBERTO.

LACAVA.
G. PALUMBO.
CARCANO.
VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 168 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare da L. 3000 a L. 5000 il massimo della sovvenzione stabilita dall'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), per ogni chilometro e per un periodo di tempo da 35 a 70 anni, in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtù dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª.)

È elevato a L. 6000 il sussidio massimo che il Governo potrà accordare alle linee indicate nella legge del 27 giugno 1897, n. 228, ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 2 di detta legge.

Art. 2.

Per le norme e per i criterî che dovranno dirigere l'azione del Governo nel graduare, in diversa misura, l'ammontare e la durata della sovvenzione, saranno osservate le disposizioni stabilite dal R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis*, modificato dalla legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª).

La sovvenzione non potrà essere elevata fino ai massimi stabiliti in L. 5000 e 6000 col precedente articolo, se non quando, oltre alle condizioni previste con le citate disposizioni, le ferrovie da concedersi importino una spesa di costruzione debitamente accertata di oltre 120,000 lire al chilometro nel primo caso, e di oltre 100,000 nel secondo, e congiungano più direttamente, completando anche reti esistenti, importanti zone di terreno, o colleghino due o più ferrovie già esistenti, o conducano ai porti di mare.

Le domande di concessione dovranno essere accompagnate da regolare progetto.

Art. 3.

Indipendentemente dalle disposizioni della legge organica dei Lavori Pubblici, relative alla decadenza della concessione, il concessionario di una ferrovia pubblica, concessa e sovvenzionata a' termini della presente legge, incorrerà di pieno diritto, e senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e dalla sovvenzione se, nel termine di due anni, non avrà avviati i lavori ed eseguite le provviste in modo da rendere sicura l'apertura all'esercizio nel termine stabilito dall'atto di concessione.

Se concorrono giustificati motivi, il termine suddetto potrà essere prorogato di un altro anno.

Le constatazioni all'uopo necessarie saranno eseguite dal Governo in confronto del concessionario, e contro la dichiarazione di decadenza non sarà ammesso alcun gravame.

Art. 4.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione del Tesoro si determinerà il limite dei nuovi impegni, che, per le sovvenzioni che formano oggetto della presente legge, potranno assumersi nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.

Art. 5.

Per gli effetti della presente legge è autorizzato nell'esercizio 1899-900 lo stanziamento di un fondo di L. 500,000, da inscriversi nel bilancio del Ministero del Tesoro.

Sono mantenute a favore delle ferrovie contemplate da questa legge le disposizioni dell'articolo 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle ferrovie a trazione elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1899.

UMBERTO.

LACAVA.
VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la proposta del Prefetto di Napoli che siano dichiarate disciolte le Amministrazioni ordinarie degli Ospedali di S. Maria della Pace, dei Sacerdoti nell'Arciconfraternità della Misericordia ai Vergini, e dei Preti poveri infermi cronici;

Veduto il voto della Giunta Provinciale Amministrativa di Napoli;

Veduta la legge 2 agosto 1897, n. 348;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni dei tre Ospedali predetti sono disciolte e la gestione temporanea ne è affidata ad uno o più Commissari Regi nominati dal Prefetto di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 30 aprile 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Sambatello (Reggio Calabria).*

SIRE!

Il Sindaco di Sambatello, in provincia di Reggio Calabria, ha dato le dimissioni, le quali sono state seguite da quelle della intera Giunta municipale e di quasi tutti i consiglieri. La causa di questa crisi deve ricercarsi nella condotta di qualche impiegato municipale ostile all'Amministrazione e nelle difficoltà che esso va procurando a chi regge quel Comune.

Vani sono riusciti i tentativi ripetutamente fatti per indurre il Sindaco e gli altri consiglieri a ritirare le date dimissioni, ed un fermento latente circola oramai nella popolazione, in modo che l'ordine pubblico è minacciato.

Per il funzionamento dei più importanti servizi, rimasti senza direzione ed abbandonati, il Prefetto ha dovuto provvedere col mandare sul posto un Commissario.

Tale stato di cose però non può prolungarsi a lungo senza che ne venga pregiudizio agli interessi del Comune.

È quindi necessario addivenire allo scioglimento del Consiglio Comunale; ed all'uopo mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sambatello, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Errigo rag. Fortunato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 maggio 1899, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di San Marco di Alunzio (Messina).*

SIRE!

Col 23 corrente scadrebbe il termine per la ricostituzione del Consiglio Comunale di San Marco di Alunzio, in provincia di Messina.

Ma fa d'uopo prorogarlo al massimo consentito dalla legge, per dare agio a quel Commissario straordinario di compiere la sistemazione del bilancio, assicurare le attività patrimoniali del Comune, rivendicare i terreni usurpati, risolvere la questione pendente con l'impresa della conduttura dell'acqua potabile e dare pieno assetto ai pubblici servizi.

Piaccia pertanto alla Maestà Vostra di voler onorare con l'Augusta Sua firma l'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto del 12 febbraio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di S. Marco di Alunzio, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di S. Marco di Alunzio è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente :*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 6 aprile 1899:

Rimini Giuseppe, tenente legione Verona, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° maggio 1899.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Bagnesi Alessandro, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio per la durata di mesi sei; la detta aspettativa è prorogata per un periodo di altri sei mesi, dal 30 aprile 1899.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 marzo 1899:

Nosadini Alessandro, tenente 88 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Lauro Corradino, sottotenente 3 bersaglieri, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

Khiestaller Camillo, capitano 17 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di cinque mesi.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 15 aprile 1899:

Aymonino Aldo, allievo del 2° anno di corso della scuola militare, nominato sottotenente nell'arma di cavalleria, con riserva d'anzianità, dal 20 aprile 1899; destinato al reggimento lancieri di Novara e comandato alla scuola di cavalleria per continuarvi il corso d'istruzione.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Manzoli cav. Giulio, tenente colonnello comandante 7 artiglieria, promosso colonnello, dal 1° giugno 1899, continuando nell'attuale comando.

Tortello cav. Pio, id. direttore artiglieria Napoli, esonerato dalla detta carica e nominato comandante 18 artiglieria con lo stipendio del suo grado e con le altre competenze, dal 16 maggio 1899.

Ricco cav. Biagio, id. 19 artiglieria, nominato direttore d'artiglieria in Napoli con lo stipendio del suo grado e con le altre competenze, dal 16 id.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 19 aprile 1899:

Zacchi Luigi, capitano distretto Treviso, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

Orlando Michele, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, per la durata di un anno; l'aspettativa anzidetta è prorogata per un periodo di un altro anno.

Corpo di Commissariato militare.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

Binello Anacleto, tenente commissario direzione commissariato VI corpo d'armata (sezione Ravenna), collocato in aspettativa per riduzione di corpo, a sua domanda, dal 1° maggio 1899.

Corpo Contabile militare.

Con R. decreto del 6 aprile 1899:

Boassi Federico, tenente contabile in aspettativa, collocato in riforma, dal 1° maggio 1899.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

De Turris Girolamo, tenente contabile 22 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per la durata di sei mesi.

Lavezzari Edoardo, tenente 19 fanteria, trasferito nel corpo contabile militare e destinato 28 fanteria.

Con R. decreto del 4 maggio 1899:

Valle Stefano Achille, tenente contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Mazzè (Ivrea), rimosso dal grado e dall'impiego.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Quadrini cav. Clodomiro, maggiore veterinario X corpo d'armata, promosso tenente colonnello veterinario dal 16 maggio 1899, continuando nell'attuale posizione.

Palazzi Annibale, capitano veterinario 17 artiglieria, id. maggiore veterinario dal 16 id. e destinato XII corpo d'armata.

Giannini cav. Giacomo, tenente veterinario Regie truppe d'Africa, id. capitano veterinario dal 16 id. e destinato reggimento cavalleggeri di Roma, cessando di far parte delle Regie truppe d'Africa dal 3 maggio 1899.

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

Capone cav. Andrea, avvocato fiscale militare di 2ª classe, tribunale Messina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1899.

Personale dell'istituto geografico militare.

Con R. decreto del 26 marzo 1899:

Marchegiani cav. Giuseppe, topografo principale di 1ª classe, promosso topografo capo di 2ª classe.

Cataldi cav. Carlo, id. id. 2ª id., id. topografo principale di 1ª id.

Lindri Attilio, topografo di 1ª id., id. id. id. 2ª id.

De Roberto Roberto, id. 2ª id. — Gatt Michele, id. 2ª id. e Cepparelli Rocchi Arturo, id. 2ª id., promossi topografi di 1ª id.

Marchi Pietro, aiutante topografo di 1ª id. — Puccini Ettore, id. 1ª id. — Buccioni Arturo, id. 1ª id. (a scelta) e Carli Italo, id. 1ª id., id. id. 2ª id.

Gherardelli Attilio, id. 2ª id. — Fiechter Alfredo, id. 2ª id. — Senno Fortunato, id. 2ª id. e Rossi Emanuele, id. 2ª id., id. aiutanti topografi di 1ª id.

Andreaus Vittorio — Rapisardi Pietro e Gaeta Alessandro, nominati aiutanti topografi di 2ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 2 aprile 1899:

Peregrini cav. Enrico, maggiore generale distretto Milano, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° maggio 1899 ed inscritto nella riserva.

Calderini cav. Ferdinando, tenente colonnello medico id. Milano, id. id. id., dal 1° id. ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 6 aprile 1899:

Dall'Ora cav. Anselmo, capitano contabile distretto Verona, collocato a riposo per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme, dal 1° maggio 1899.

Con R. decreto del 9 aprile 1899:

Agostini cav. Pio, capitano artiglieria, in servizio presso la direzione d'artiglieria Genova (sezione Savona) e Quattrocolo cav. Gaspare, id. id. id. id. Napoli (id. Capua), collocati a riposo per anzianità di servizio dal 1° maggio 1899 ed inscritti nella riserva.

Pozzi Luigi, id. id.; id. arsenale costruzione Torino — Caretti Achille, id. id. (T), id 3ª brigata artiglieria costa e Pirovano Vincenzo, id. id. (T), id. 3ª id. id. fortezza, id. id. id. dal 1° id. ed inscritti nella riserva.

Ogliengo cav. Bernardo, id. id. (T), id. comando militare stazione Genova — Poli Ippolito, id. id., id. id. id. Ancona — Ghidini Celestino, id. id. (T), distretto Parma — Ferrari Pacifico, id. id., id. Genova — Degano Luigi, id. id., id. Udine e Risso cav. Luigi, id. genio, id. Casale, id. id. id. dal 1° id. ed inscritti nella riserva.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Alessandrini Giulio, sottotenente fanteria — Lazagna Gastone, id. id. — Bon Marino, id. bersaglieri e Del Signore Benvenuto, id. fanteria, accettate le dimissioni dal grado.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 9 aprile 1899:

Panieri Pio, militare di 3ª categoria, in congedo illimitato, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico nella milizia territoriale.

Con R. decreto del 24 aprile 1899:

Crespi Alfredo, furiere ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Cesarini Giacomo, tenente fanteria e Vitale Carlo, id. id., accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 19 aprile 1899:

Maddaloni cav. Antonio, capitano personale permanente dei distretti, distretto Caserta, rimosso dal grado.

Con R. decreto del 27 aprile 1899:

Albini cav. Carlo, tenente generale e Bellentani cav. Vincenzo, maggiore generale, cessano di appartenere alla riserva per ragione d'età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1879.

Col giorno 10 giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1879, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddetto, stima opportuno di ricordare in proposito alcune istruzioni ed avvertenze fatte nelle precedenti leve e di aggiungerne alcune altre.

Formazione del contingente.

1. In relazione al disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati per la leva sulla classe dei nati del 1879, ed in attesa che su di esso sia espresso il voto del Parlamento, il Ministero determina che, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875, 1877 e 1878, anche nella corrente leva i consigli di leva arruolino in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare o non saranno assegnati alla 3ª categoria. Il Ministero si riserva poi di provvedere, qualora fosse necessario, perchè gl'inscritti che risultassero assegnati alla 1ª categoria in eccedenza del contingente, vengono trasferiti alla 2ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gl'inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria.

2. Affinchè i consigli di leva possano, come è opportuno, e giusta il disposto del § 153 del Regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl'inscritti si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti, o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Nonostante le avvertenze state fatte col n. 2 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897 state riportate al n. 3 della circolare 4 maggio 1898 n. 83, anche nella leva sulla classe 1878 fu rilevante il numero degli inscritti rimasti decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria per non averlo invocato o comprovato in tempo utile; e perciò il Ministero ritiene opportuno di ripetere le avvertenze di cui sopra, aggiungendovene alcune altre che confida possan valere ad eliminare l'inconveniente anzidetto:

a) Giusta il disposto dall'ultimo capoverso del § 363 del Regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sotto-prefetti un elenco nominativo degli inscritti ai quali furono rilasciati documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare individualmente tutti gli inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovano nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ma non presenti i documenti necessari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva deve interpellare l'inscritto medesimo e il sindaco o il segretario comunale per conoscere il motivo pel quale mancano i documenti: e del motivo stesso deve far prendere menzione sul registro sommario e sulla lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che, ove lasciassero scadere questo termine, essi rimarrebbero decaduti dal chiesto beneficio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola, ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da cause di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati o l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile, eccitando nel tempo stesso l'autorità municipale ad iniziare sollecitamente le pratiche necessarie per tali rettificazioni;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sotto-prefetti cureranno che tutti gli inscritti dei quali consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati individualmente a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione essi rimarrebbero decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva

omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i documenti per l'assegnazione alla 3ª categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sotto-prefetti di porre la messima cura, facendo all'uopo procedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori nell'interesse dei capolista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del Regolamento, far valere tali diritti innanzi al Consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*, del Regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per essere venuta a cessare la causa del rimando

Inscritti in capolista
assegnati temporaneamente alla 3ª categoria.

6. Risulta a questo Ministero che alcuni Consigli di leva ritengono necessario di procedere alla visita degli inscritti in capolista che furono già assegnati temporaneamente alla 3ª categoria.

Si avverte, che oltre non essere necessario la visita di detti inscritti, non è nemmeno richiesta la loro presentazione, bastando, a norma del § 399 del Regolamento, perchè essi continuino a godere l'ottenuto beneficio, che venga prodotta la prova che perdura la causa per la quale vennero temporaneamente assegnati alla 3ª categoria, o che venga provato che vi hanno diritto in modo definitivo.

Vidimazione di documenti per l'esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria rilasciati dai sindaci

7. Fu sollevato il quesito se fosse necessaria la vidimazione della firma del sindaco per parte delle autorità prefettizie nelle situazioni di famiglia, atti di notorietà, e di richiesta, che vengono rilasciati dai sindaci stessi per la prova dei diritti d'esenzione dal servizio militare di 1ª e di 2ª categoria.

Il Ministero dichiara che in difetto di disposizioni che prescrivono la vidimazione della firma del sindaco che rilascia i documenti anzidetti, deve in massima ritenersi come non necessaria tale vidimazione, anche quando, dei documenti stessi, debbasi fare uso fuori del circondario, nel quale furono redatti e ciò a differenza degli atti di stato civile pei quali è prescritta in questi casi la legalizzazione per parte del Presidente del tribunale.

È bene inteso però che se in qualche caso l'autorità cui spetta decidere sulla validità della prova del diritto di cui trattasi, ha motivo di dubitare dell'autenticità degli atti di sopra specificati, possa esigere la produzione di altri documenti, che valgano ad eliminare ogni dubbio, od anche far vidimare gli atti stessi.

Certificati di iscrizione
al ruolo degli ufficiali di complemento.

8. Il Ministero riferendosi alle disposizioni contenute nel n. 6 della Circolare n. 83 del 1898, ricorda che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità, nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di complemento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, i comandanti dei distretti militari nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. decreto 8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali, in parola, nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuto i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato articolo 6 della legge 29 giugno 1882.

Ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva.

9. Per rendere più spedita l'istruzione dei ricorsi, che pervengono al ministero posteriormente alla chiusura della sessione nell'interesse di inscritti, che non costituirono a tempo debito dinanzi al consiglio di leva la prova del loro diritto all'assegnazione in 3ª categoria, o la produssero, incompleta, il Ministero prega i prefetti e sotto-prefetti che nel trasmettere i detti ricorsi insieme coll'estratto della lista di estrazione vogliano nel rapporto di cui al § 469 del regolamento sul reclutamento, fornire tutte quelle informazioni che possono dare al Ministero un criterio esatto sulle cause per le quali non vennero prodotti durante la sessione i documenti prescritti, rivolgendosi perciò, quando occorra, anche alle autorità comunali.

Qualora la tardiva prova del diritto sia derivato dalla necessità di far rettificare atti di stato civile, i prefetti e sotto-prefetti vorranno anche indicare quando le pratiche per le rettifiche furono iniziate.

Arruolamento per procura di inscritti residenti all'estero.

10. Il Ministero rinnova l'avvertenza che in base agli atti di procura per l'arruolamento di inscritti residenti all'estero (mod. n. 16-17) potranno essere pronunciate anche le decisioni di arruolamento nella 2ª categoria, sebbene tale categoria non sia nel modello stesso contemplata.

11. A proposito degli arruolamenti per procura, questo Ministero ha rilevato che parecchi degli inscritti stati in tal modo arruolati in 1ª categoria trascurano di rimpatriare al tempo della chiamata alle armi della loro classe, ritenendo forse di poter ottenere una dilazione alla loro presentazione, come di fatti viene per alcuno di essi domandato.

Se, pel disposto nel § 157 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con l'*Atto* 221 del 1894, è data facoltà ai comandanti dei distretti militari di concedere una dilazione a presentarsi agli inscritti suddetti quando fra la chiusura della sessione della leva di una classe e la chiamata della classe medesima alle armi non intercede un periodo di tempo maggiore di tre mesi, non esiste però alcuna disposizione per la quale si possa accordare una consimile dilazione allorchè la chiamata della classe alle armi avviene dopo che sia trascorso il suaccennato periodo di tempo, come appunto ora si verifica, poichè, mentre la sessione della leva si chiuderà in ottobre prossimo, la chiamata generale degli inscritti alle armi avrà luogo, presumibilmente, nel mese di febbraio dell'anno successivo: e quindi gli inscritti che vengono arruolati per procura in 1ª categoria quali dimoranti all'estero dovranno imprendere effettivamente servizio con gli altri inscritti della loro classe, come è esplicitamente prescritto nel § 203 *bis* aggiunto al Regolamento sul reclutamento con R. decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Laonde, ad evitare l'inconveniente di sopra lamentato, questo Ministero prescrive che, ogni qualvolta i consigli di leva arruolino per procura inscritti residenti all'estero, i presidenti dei consigli stessi debbano fare ben conoscere ai procuratori che rappresentano quegli inscritti pel detto arruolamento, onde ne

li rendano informati, che essi inscritti sono obbligati a rimpatriare in tempo per imprendere il servizio militare nel giorno stabilito per la loro classe, il che avrà luogo, presumibilmente, in febbraio 1900; e che, ove non adempiano a tale dovere, saranno senza altro dichiarati disertori e poi denunciati come tali alla autorità giudiziaria militare.

12. I presidenti dei consigli di leva si compiaceranno di manifestare inoltre ai detti procuratori che, ove gli inscritti di cui trattasi rimpatriassero prima del tempo in cui debbono presentarsi alle armi, potranno, come è indicato nel n. 27 della presente Circolare, essere ammessi subito in servizio, se ne faranno domanda al comandante del distretto militare e se sono indigenti.

13. Faranno altresì presente ai detti procuratori, che qualora i mentovati inscritti intendessero di essere ammessi al volontariato di un anno, sia per imprendere il servizio al 1° novembre dell'anno corrente, sia per ritardarne la prestazione fino al 26° anno di età, potranno fare le relative pratiche presso il R. console del luogo in cui dimorano all'estero ed ottenere tale ammissione, purchè, beninteso, abbiano i voluti requisiti e paghino la tassa prescritta.

Inscritti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

14. Analogamente a quanto fu stabilito per gli inscritti della classe 1878 col n. 12 della circolare 83 del 4 maggio 1898, questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano per cura degli ufficiali delegati, e sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria (fatta eccezione di quelli provenienti dai rivedibili di due leve) i quali risultino fisicamente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

Per agevolare tale prenotazione il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegati sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67 e 69 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) relative alle assegnazioni degli inscritti di 1ª categoria alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo ed all'artiglieria da montagna, disposizioni che si riportano qui appresso:

« Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve essere:

« per reggimenti lancieri da m. 1,63 a metri 1,74;

« pei cavalleggeri da metri 1,58 a metri 1,70;

» per gli squadroni palafrenieri da metri 1,58 a metri 1,74.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da campagna (batterie) devono essere forniti di sufficiente robustezza, avere la statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelti fra i carrettieri ed in massima fra quelli addetti al governo di cavalli e muli e fra gli operai per lavori in legno o in ferro, i sellai e i maniscalchi.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie) devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ad essi applicabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per le assegnazioni alle armi a cavallo, purchè gli inscritti posseggano i requisiti suaccennati, i difetti nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate o riunite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi piatti o schiacciati e la mancanza di due falangi all'indice della mano destra.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere di statura non inferiore a metri 1,70, di ben constatata robustezza fisica. Essi debbono essere scelti tra i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da montagna, qualunque sia la loro statura ».

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i Consigli di leva di tutti i circondari del Regno.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite soltanto presso i Consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova, Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

15. Interessando di poter fornire tutto intero il contingente di cui i corpi a cavallo e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni suppletive, nel tempo della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai Consigli di leva, in relazione a quanto fu avvertito anche col n. 13 della circolare 83 del 1898, avranno cura che nelle prenotazioni di cui trattasi siano compresi tutti effettivamente gli inscritti che posseggono la idoneità voluta per le armi a cavallo o per la artiglieria da montagna.

16. Per gli inscritti giudicati abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (compresi quelli visitati per delegazione) sarà sul modellllo 12 o 15 e nel foglio provvisorio di congedo illimitato posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelli aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria montagna* per gli inscritti aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1ª a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale saranno rappresentati numericamente, per ogni mandamento, gli inscritti che furono giudicati idonei per le armi e specialità ora dette.

Quelli fra gl'inscritti stessi che furono visitati per delegazione saranno portati in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere dati in nota al Ministero solamente dal Consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal Consiglio di leva del circondario al quale appartengono gli inscritti.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1ª trasmetterà, con lo stesso mezzo su indicato, un prospetto supplettivo degli inscritti riconosciuti idonei per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Surrogazioni di fratello.

17. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 16 della Circolare del 4 maggio 1898, n. 83, allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti ai Consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui

debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve per cura degli uffici di leva essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al Consiglio di leva il certificato di esito di leva modello numero 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il ......, con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe ......, al Consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento ».

18. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto, di presentarsi al Consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade sovente che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al Consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani sono chiamati avanti al Consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

19. I signori presidenti del Consiglio di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Inscritti non presentatisi ai Consigli di leva prima della chiusura della sessione, perchè malati, in carcere, ecc.

20. Il § 155 del Regolamento sul reclutamento stabilisce che gli inscritti i quali, nel giorno di chiusura della sessione, non siansi presentati al Consiglio di leva per alcuno dei motivi indicati al § 153, lettera *c*, del Regolamento stesso (perchè ammalati, in carcere, ecc...) siano rimandati alla ventura leva e che in qualunque tempo venga a cessare la causa del rimando, essi siano precettati a presentarsi al Consiglio di leva per essere visitati e, se idonei, arruolati.

Al riguardo dei detti inscritti questo Ministero determina che qualora, per essere cessata la causa del rimando, taluno di essi si presenti al Consiglio di leva durante il secondo periodo della eva in corso, venga annullata la decisione di rimando già emanata e che la nuova decisione da pronunciarsi sia presa in conto della leva predetta, nella considerazione che col sistema della categoria unica tutti gli inscritti arruolati sia durante la sessione che durante il secondo periodo devono computare nella leva in corso.

Indebita dichiarazione di renitenza a carico d'iscritti detenuti, o degenti all'ospedale.

21. Non pochi inscritti di leva vengono dal Consiglio di leva dichiarati renitenti per non avere in tempo debito comprovato di trovarsi essi legittimamente impediti di presentarsi sia perchè detenuti, sia per essere degenti all'ospedale.

Ad evitare tale indebita dichiarazione di renitenza, per la quale, mentre il numero dei renitenti vedesi irregolarmente aumentato, occorre più tardi promuovere la decisione di cancellazione dal Consiglio stesso, avanti al quale l'incritto può essere tradotto anche in seguito ad arresto, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di invitare i sindaci a tenersi informati della posizione di detti giovani, e produrre a tempo debito al consiglio il documento giustificativo della mancata presentazione.

Inscritti in osservazione all'ospedale alla chiusura della sessione.

22. Per ragioni analoghe a quelle accennate nel precedente n. 20, questo Ministero determina che a riguardo degli inscritti appartenenti per ragione d'età alla leva in corso ed a quella precedente sui nati nel 1878 i quali, a mente del § 334 del regolamento sul reclutamento, vengono rimandati alla ventura leva perchè nel giorno stabilito per la chiusura della sessione si trovano ancora in osservazione presso un ospedale militare, i prefetti ed i sottoprefetti, appena ricevono la relativa relazione medica del direttore dell'ospedale militare, devono subito provvedere onde il consiglio di leva, convocato in seduta straordinaria, revochi la decisione di rimando e pronunci, a seconda del caso, quella di arruolamento o di rivedibilità o di riforma in base alla mentovata relazione.

Visita dei renitenti presentatisi spontanei od arrestati.

23. Il Ministero ha avuto occasione di rilevare parecchie volte che i renitenti presentatisi spontanei od arrestati, anzichè essere sottoposti subito all'esame del consiglio di leva espressamente riunito, come è prescritto dal § 628 del regolamento sul reclutamento, sono chiamati innanzi al consiglio stesso con molto ritardo.

Si raccomanda quindi ai signori prefetti e sottoprefetti la esatta osservanza della menzionata disposizione regolamentare, specialmente nel caso in cui la presentazione spontanea o l'arresto dei renitenti avvenga nei giorni prossimi a quello in cui ha termine il secondo periodo della leva e ciò nella considerazione che, qualora essi fossero arruolati dopo il termine anzidetto, dovrebbero, con grave loro pregiudizio, correre la sorte della classe successiva a quella a cui avrebbero dovuto essere ascritti.

Elenchi modello n. 12 e 15.

24. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel § 185 del regolamento e nel n. 16 della presente Circolare, anche quelle altre indicazioni che servono a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

25. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

26. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, dell'arruolamento per procura degli inscritti residenti all'estero che si fecero rappresentare avanti al consiglio di leva ai termini dei §§ 195 e seguenti del regolamento quali furono modificati col Regio decreto 16 agosto 1891, n. 503: e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati di 1ª categoria.

27. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza, e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del Regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengano per fatto di leva.

Certificati di penalità.
Decisioni di esclusione dal servizio militare.

28. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti

della classe 1879 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria o designati per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna i certificati di penalità dovranno essere, dai prefetti e sottoprefetti, richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

29. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione già fatta nella leva sulla classe 1878 vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'articolo 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del Regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'esercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti e sotto-prefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò nessuna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Visite in osservazione
dei membri delle famiglie degli inscritti.

30. A chiarimento di quanto fu avvertito col n. 23 della Circolare n. 62 del 28 aprile 1897 e col n. 25 della Circolare n. 83 del 4 maggio 1898, il Ministero rende noto che ai membri delle famiglie degli inscritti mandati in osservazione presso gli ospedali militari per l'accertamento di qualche infermità da cui dipenda il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria od alle persone incaricate di accompagnarli, competono, a carico dell'Amministrazione militare (*fondo per le spese di leva*), il rimborso delle *spese di viaggio* di andata o ritorno *a tariffa ordinaria* o *l'indennità di trasferta da soldato*.

Visite per delegazione.
Reclami contro le decisioni dei Consigli di leva.

31. I signori prefetti e sottoprefetti vorranno dar corso senza verun indugio a tutte le domande di visita per delegazione ed a tutti i reclami contro le decisioni dei consigli di leva, accompagnandoli con le informazioni e i documenti necessarî per la loro risoluzione.

Classi ascritte all'esercito permanente.

32. A soluzione di dubbi fatti, il Ministero dichiara che il n. 14 (3° alinea) del manifesto di chiamata alla leva della classe 1879 deve intendersi nel senso che appartengono all'esercito permanente « tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali ed alla cavalleria dalla classe 1869 alla classe 1878 compresa » (meno i sott'ufficili della classe 1869).

Roma, 4 maggio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini.

1. In conformità di quanto è disposto al § 29 delle Norme per il servizio balneotermale, ecc. (allegato n. 2 al Regolamento del servizio sanitario militare), il Ministero determina, che, nella imminente stagione estiva, siano aperti gli stabilimenti balneari e idropinici, ed abbiano luogo i bagni marini nelle epoche fissate dallo specchio annesso.

Roma, 4 maggio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

Viaggi dei sottufficiali in congedo assunti in servizio o chiamati in esperimento presso le Amministrazioni civili dello Stato.

È stato convenuto con le Amministrazioni ferroviarie che le concessioni speciali *D* ed *E*, relative ai viaggi per proprio conto degli impiegati civili dello Stato, siano applicabili anche ai sottufficiali in congedo pel viaggio che debbono compiere quando sono assunti in servizio o chiamati ad esperimento per impiego presso le Amministrazioni civili dello Stato, e così pure alle famiglie dei sottufficiali stessi.

Le dichiarazioni di viaggio per i sottufficiali chiamati ad un impiego o ad esperimento presso le Amministrazioni provinciali dello Stato saranno rilasciate dai comandanti dei distretti.

Invece pei sottufficiali chiamati ad un impiego o in esperimento presso le Amministrazioni centrali dello Stato, i comandanti stessi, avuto lo stato di famiglia dei detti sottufficiali, chiederanno la dichiarazione di viaggio a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), trasmettendo il detto stato. Il Ministero manderà poi direttamente all'interessato la dichiarazione di viaggio.

Nell'uno e nell'altro caso le dichiarazioni saranno rilasciate per viaggi *di corsa semplice*, in applicazione all'articolo 5, lettera *b*) delle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per proprio conto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato (edizione giugno 1892).

Su tali dichiarazioni sarà poi apposta, tanto nella parte centrale, quanto nel primo scontrino, in luogo della *qualifica* la seguente annotazione: *sottufficiale in congedo* *chiamato in esperimento* / *assunto in servizio* *con le qualifica di* . . . . . *presso* . . . . . . *(Ministero od ufficio)*.

Sugli altri scontrini basterà l'annotazione: *sottuficiale in congedo* *chiamato in esperimento* / *assunto in servizio*.

Roma, 5 maggio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

Si determina che la grande torre corazzata, il cui impianto sta per compiersi nell'isola di San Paolo a Taranto, assuma il nome glorioso di:

Torre corazzata VITTORIO EMANUELE II.

Roma, 5 maggio 1899.

Il Ministro
A. Di San Marzano.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO - Divisione I - Sezione III

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO N. 2 *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 2ª quindicina del mese di* gennaio *1899.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4086	Ditta Gianoli Carlo, a Milano.	20 agosto 1898	La figura di una corona con nastri alle quattro estremità, portante in alto una stella a cinque punte e in basso uno scudo con corona e lo stemma di famiglia (una fascia obliqua che forma due campi, dei quali in uno si vede un braccio impugnante una spada e nell'altro tre monti). Nell'interno della corona si legge: *Ditta Carlo Gianoli Sapone Extra Milano* su quattro righe. Questo marchio sarà aplicato al prodotto stesso (sapone).
4113	Mattoni Enrico, a Giesshübl Sauerbrunn, presso Karlsbad (Boemia).	31 id. »	Etichetta rettangolare limitata da un contorno a fregi e contenente la figura di un'aquila in rosso con le ali spiegate che regge con gli artigli un nastro svolazzante su cui, pure in rosso, sono stampate le parole: *Giesshübler Sauerbrunn.* Ai due angoli superiori della etichetta una targhetta porta l'iscrizione: *Mattoni's Giesshübler Natürlicher Alkalischer Sauerbrunn.* Sull'orlo interno dell'etichetta si legge, nei lati maggiori: *Giesshübler Sauerbrunn Ursprungsort von: Etiquette u. Korkbrand gesetzlich geschützt.* Negli altri due: *Kur-& Wasserheilanstalt: Eigene Eisenbahnstation.* L'interno dell'etichetta contiene la leggenda *Mattoni's Giesshübler natürlicher alkalischer Sauerbrunn. Natürliches, alkalisches kohlensaures Mineralwasser- Vorzügliches Präservativ gegen alle Infektions-Krankheiten-Bestes Erfrischungs-Getränk mit Wein Cognac oder Fruchtsäften. Giesshübler Brunen Versendung-Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn k. u. k. Hoflieferant bei Karlsbad Böhmen.* — in caratteri di diversa forma e grandezza. Finalmente in basso sopra una specie di cilindro sono ripetute le parole *Mattoni's Giesshübler.* Questo marchio, già legalmente usato in Austria-Ungheria, sarà applicato sulle bottiglie contenenti la detta acqua.
4114	Erba comm. Luigi, a Milano, proprietario della Ditta Carlo Erba di Milano.	30 settembre »	1° Due zone di carta di diversa grandezza, suddivise in quattro scompartimenti rettangolari, ciascuno dei quali, nella parte superiore terminante ad arco, porta il timbro della Casa Erba, cioè un disco che sull'orlo ha le parole *Carlo Erba - Milano* e nel centro il monogramma EC in un circolo a fondo tratteggiato. Sotto al timbro sono le due parole *Tamarindo Erba* in caratteri grandi, e, più sotto, in carattere maiuscolo e disposto nel senso longitudinale dello scomparto, l'avvertimento che le boccette genuine debbono, sotto al primo involucro, averne un altro in carta gialla filigranata e il catalogo dei prodotti farmaceutici della Casa Erba — Segue il fac-simile della firma *Carlo Erba*: 2.° Due eti-

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			chette oblunghe, delle quali la prima porta alle due estremità il timbro della Casa Erba sopra descritto e nell' interno la scritta: Prodotti farmaceutici *Carlo Erba, Milano. Estratto di Tamarindo concentrato nel vuoto*. La seconda sul lato sinistro il fac simile della firma Carlo Erba e sul destro il timbro della Casa Erba. L'interno contiene l'avvertenza che sull'involto esterno deve esigersi la marca di fabbrica oltre al prezzo corrente, ecc. 3° Altre due etichette uguali alle due ultime descritte, ma di dimensioni più piccole. Questo marchio sarà applicato alle bottiglie contenenti il tamarindo e alle carte di commercio, ecc.
4116	Gilg Karl, a Pforzheim (Germania).	10 ottobre 1898	Un disco limitato da doppio filetto nero contenente la figura *del Dio Marte*. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato sui recipienti contenenti un olio per pelli e cuoiami e sulle carte di commercio.
4123	Ditta Giorgio Ottone & figli, a Genova.	13 id. »	Etichetta ovale sul cui asse orizzontale sono disegnate tre losanghe: la centrale, più grande, ne contiene una seconda nel cui mezzo spicca la parola *Ottone* con sopra e sotto una virgola. Tra le due losanghe lungo i quattro lati è ripetuta la scritta *G. Ottone & Figli Genova*. Le due losanghe laterali contengono, quella di sinistra la parola *Extra* e quella di destra *Forti*. In alto dentro l'etichetta si legge: *Tabacchi e sigari esteri* primissima *qualità* e in basso Confezione esclusiva per la ditta Giorgio Ottone e figli Genova. Questo marchio sarà applicato sui pacchi, recipienti in genere che contengono detti sigari.
4138	Ditta Koch & Bregfeld, a Brema (Germania).	31 id. »	La figura a semplice contorno di un calice a piede largo e con la coppa a orlo a tre punte. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà applicato ai prodotti (articoli di argenteria) e agli involucri che li contengono e alle carte di commercio.
4139	Cioffi Pasquale, a Napoli.	28 id. »	Le parole « Pasquale Cioffi — Napoli », leggermente ondulate ed irregolarmente disposte l'una sotto l'altra, in carattere maiuscolo fantasia con iniziali più grandi. Le parole Pasquale e Napoli sono alquanto più ondulate della parola Cioffi, la quale è posta più a sinistra della parola Pasquale. Questo marchio sarà applicato nelle pezze della stoffa di lana per bandiere di sua fabbricazione.
4142	Compagnia Peek, Frean & C.° a Bermondsey (Londra).	3 novembre »	La figura di un piccone col manico rivolto in basso. Questo marchio, già legalmente usato in Inghilterra, sarà applicato sui prodotti (sostanze usate per alimenti), sui recipienti che li contengono e sulle carte di commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4144	Palazzi Emanuele, a Brescia.	8 novembre 1898	Etichetta rettangolare con orlo dorato e angoli a fregi. Nell'interno si legge, in alto, *Premiata specialità* in caratteri stampatello nero: *Anesone Triduo*, in caratteri dorati filettati in nero. Seguono alcune medaglie, due per parte, sovrapposte parzialmente, separate da un fregio, il tutto in oro. Sotto alle medaglie il nome del richiedente *Emanuele Palazzi* in maiuscolo nero. Più sotto una targa a fondo oro porta la parola *Brescia*. Segue una iscrizione relativa alla qualità del prodotto traversata obliquamente dal fac-simile della firma E. Palazzi, in rosso. Questo marchio sarà applicato alle bottiglie contenente il liquore *Anesone Triduo* di sua fabbricazione.
4149	Garbelli Giuseppe, a Saiano (Brescia).	16 id. »	Etichetta rettangolare con doppio contorno di righe dorate contenente nel mezzo la figura di una chiave a fondo dorato, in posizione obliqua e portante in mezzo all'anello le due lettere G. G. intrecciate. Sopra la chiave si legge *Analgesol* in carattere corsivo diritto e dorato ed in fondo sul lato inferiore del rettangolo fra le righe di contorno *Garbelli Giuseppe. Saiano Provincia di Brescia.* Questo marchio sarà impresso sulle etichette e sulle capsule metalliche delle bottiglie contenenti un medicinale per calmare ogni dolore.
4118	Businello Luigi, a Firenze	4 ottobre »	Un timbro circolare formato da due spazi anulari concentrici, l'interno dei quali contiene, su fondo tratteggiato, la figura di un'ampolla, recante nel mezzo il caduceo di Mercurio. Dalla bocca dell'ampolla scendono due foglie sorreggenti un nastro che porta la scritta: *Marca di fabbrica.* Nello spazio anulare interno si legge: *provando e riprovando*; su quello esterno *Luigi Businello, Firenze.* Questo marchio sarà applicato sui recipienti che contengono i medicinali specialmente preparati secondo le ricette dei dottori Coronedi e Marchetti.
4141	Assareto Marcello, a Padova . . .	4 novembre »	Etichetta rettangolare a fondo cenerino, col lato superiore leggermente arcuato e contenente in alto la parola *Ocean* in oro, sopra uno stemma dal quale sorge un'aquila con l'ali spiegate. Detto stemma è diviso in due campi: quello superiore, bianco, porta una stella dorata, l'inferiore è a fondo celeste, raffigurante il mare. Ai due lati sonvi quattro medaglie, due per parte parzialmente sovrapposte; sotto allo stemma si legge: *déposé.* Segue un nastro con le estremità svolazzanti portante l'iscrizione: *Elixir Universel*, quindi una targhetta a ridosso di un ovale, con la parola: *Ocean*, in rosso; e più sotto: *contre le Mal De Mer-Préparé Par Marcello Assereto-De Padova*, in caratteri di varia forma, e colore, su cinque righe. Questo marchio sarà applicato alle bottiglie o ai recipienti in genere, contenenti l'elixir contro il mal di mare, nonchè sulle carte di commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4150	Ditta Crini & Bottelli, a Galliate (Novara).	16 novembre 1898	Un medaglione, limitato da orlo con fregi interni, contenente la figura di una donna in piedi, sopra un drago a testa di leone, con l'ali spiegate: la mano sinistra regge un nastro svolazzante e la destra è piegata contro la guancia. Sotto al drago si vede parte del globo terrestre traverso a piccole nubi. Completano il marchio le parole: *Crini & Bottelli* in alto e *Tessitoria* in basso, disposte concentricamente fuori del medaglione: più sotto la parola: *Galliate*, scritta orizzontalmente. Questo marchio sarà applicato sui tessuti di tela di sua fabbricazione, imballaggi che li contengono e sulle carte di commercio.
4151	Detta	16 id. »	La figura di un davanti di camicia con due striscie verticali denticolate, divise da una centrale cosparsa di fiori e foglie. Sul resto del davanti sono disegnati dei fiorellini stellati di varia grandezza. Completano il marchio le iscrizioni *Crini & Bottelli* sopra e *Tessitoria* sotto alla figura, disposte ad arco; più in basso, la parola *Galliate* scritta orizzontalmente. Questo marchio sarà applicato sui tessuti di sua fabbricazione, imballaggi che li contengono e sulle carte di commercio.
4152	Dal Brun Giacomo, a Schio (Vicenza)	23 id. »	Un disco limitato da una foglia circolare recante la iscrizione *Prem. Brevettate stoffe impermeabili igieniche tutta lana senza gomma Loden Dal Brun-Schio.* Queste ultime quattro parole in basso e in caratteri più grandi. Nel campo interno del disco è disegnato un uomo con mantello impermeabile; nella mano destra regge un bastoncino e nella sinistra un sigaro acceso. Da sotto al disco spuntano le estremità di un ramo di palma. Completa il marchio l'iscrizione: *Marca di fabbrica,* ai piedi del medaglione. Questo marchio sarà impresso sulle stoffe impermeabili di sua fabbricazione e sulle carte di commercio.
4153	Ditta Dunlap & Company, a New-York (S. U. d'America).	23 id. »	Due campi tratteggiati, sostanzialmente quadrati ma sagomati ad angoli sporgenti e rientranti, uniti mediante una sbarra ingrossantesi nel mezzo, dove è sormontata da una croce maltese, su cui è impressa una testa di cervo. Questo marchio, già legalmente usato negli Stati Uniti, sarà applicato ai cappelli e berretti di sua fabbricazione, agli involucri che li contengono e alle carte di commercio.
4155	Parise Masaniello, a Roma.	24 id. »	Un rettangolo a forma di scudo contenente un monogramma formato con le lettere *M.P.* di carattere lapidario antico, intrecciate insieme, nonchè una delle parole *Brescia* o *Verona.* Sopra lo scudo si legge *M. Parise* e sotto *Extra.* Questo marchio sarà applicato sulle lame di sciabole, maschere e guantoni di sua fabbricazione.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
4157	Ditta Veyret Latour & C.ie (Successori dell'antica Casa I. Tardy & C , a Bordeaux (Francia).	16 novembre 1898	Uno scudo coronato recante una torre con ai lati due levrieri sopra un fregio. Sotto allo scudo su due righe l'iscrizione: *Vieux Cognac — Petite Champagne*, la quale varia e seconda del liquore contraddistinto dall'etichetta: segue la scritta, in carattere corsivo: *L. Tardy & C°.* Completa il marchio l'indicazione: *Bordeaux — Veyret Latour & C.ie Successeurs*, su due righe, in caratteri maiuscoli. Questo marchio sarà applicato sui recipienti che contengono i liquori di sua fabbricazione, imballaggi e carte di commercio.
4163	Ditta Joh. Casp. Post. Söhne, a Eilpe presso Hagen (Germania).	22 id. »	La figura di un corno da postiglione visto di fianco, con un cordone terminante in due fiocchi, ravvolto attorno al medesimo. Sul corno, presso la bocca, sono incise le lettere: *P. S.*, in caratteri da stampa. Questo marchio, già legalmente usato in Germania, sarà impresso sugli utensili e lavori in ferro, sugli imballaggi e sulle carte di commercio.
4164	Ditta Pietro Comi, proprietaria della fabbrica di liquori e sciroppi detta: *La Italo Americana*, a Milano.	23 id. »	Un disco sovrapposto ad un quadrato a fondo scuro, del quale si vedono i quattro angoli, contenente nel mezzo un sole raggiante su cui si legge: *La Italó Americana*, con sotto il monogramma: *CP.* Ai due lati del sole sono due stemmi disposti obbliquamente e contenenti, quella a sinistra di chi legge, una croce, e quella a destra due mani strette, sorreggenti un bastone, sul quale vedesi un berretto frigio. In alto, lungo la periferia interna del disco, leggesi: *Marca Depositata.* Completano il marchio le parole: *Fabbrica Liquori & Sciroppi Pietro Comi Milano*, stampate intorno al disco. Questo marchio sarà applicato sulle bottiglie e recipienti in genere, imballaggi, ecc., contenenti liquori e sciroppi di sua fabbricazione, nonchè sulle carte di commercio.

Roma, addì 23 febbraio 1899.

Per il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè N. 105,656 e N. 579,072 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 190 e 555 al nome di *Brucato* Michele fu Giuseppe, domiciliato in Palermo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Brocato* Michele, ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,055,818 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di Agostinelli *Rosa* di Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Trasenda della Palazzetta (Sondrio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Agostinelli *Maria Elisabetta* di Battista, chiamata comunemente Rosa, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Trasenda della Palazzetta (Sondrio), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 maggio 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 13 maggio, a lire 106,73.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

12 maggio 1899

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 °/₀ *lordo*	102,49 3/4	100,49 3/4
	4 1/2 °/₀ *netto*	111,74	110,61 1/2
	4 °/₀ *netto*	101,97	99,97
	3 °/₀ *lordo*	63,16 5/8	61.96 5/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il nome ufficialmente adottato per la riunione all' Aja è quello di Conferenza per la pace. Il francese sarà la lingua del Congresso. Il sig. Hofman, direttore di una scuola all'Aja, è stato invitato a prestare il suo concorso per le traduzioni. Fra i Segretari stranieri, residenti all'Aja, assisteranno i Segretari olandesi della presidenza. Essi sono: il sig. de Grelle-Rogier, Segretario della Legazione belga, il sig. Iarousse de Sillac, addetto alla Legazione di Francia e il sig. A. Gambo, addetto alla Legazione russa.

Il servizio delle comunicazioni tra il palazzo delle conferenze e l'ufficio centrale dell'Aja sarà fatto da biciclisti militari del reggimento dei granatieri. I messaggeri del Ministero saranno incaricati dello stesso servizio nella sala delle sedute e nella sala delle sezioni.

Si crede che la Conferenza avrà una lunga durata. Le discussioni nelle sezioni dureranno, per lo meno, due mesi. Quindi verrà nominato un Comitato permanente, composto di varie Commissioni, che sarà incaricato di preparare le risoluzioni che dovranno essere sottoposte alla Conferenza in seduta plenaria.

I delegati degli Stati-Uniti d'America hanno ricevuto l'ordine di adoperarsi per far prevalere i tre grandi principii seguenti:

1° Istituzione di tribunali d'arbitrato;

2° Estensione della dichiarazione di Parigi del 1856 in modo da non permettere la confisca dei carichi che non sono contrabbando di guerra;

3° Estensione della Convenzione di Ginevra alla guerra marittima.

***

A proposito della Conferenza per la pace, si telegrafa da Vienna:

« In questi circoli diplomatici corre voce che i delegati alla Conferenza abbiano già ricevuto dai loro rispettivi governi le relative istruzioni. Speciale attenzione merita la circostanza che tutti i rappresentanti delle Potenze hanno ricevuto l'istruzione di non ammettere alla discussione nessuna proposta che mirasse al mutamento dello *statu quo* territoriale. Per questo motivo non si potrà mettere sul tappeto nemmeno la questione dell'Alsazia-Lorena.

***

Un telegramma da Bruxelles ai giornali austriaci, dice che in una conferenza dei partiti riuniti dell'opposizione è stato deciso di provocare in tutto il paese un movimento rivoluzionario, qualora il governo non ritirasse il disegno di legge per la riforma elettorale con la quale verrebbe assicurato al partito clericale, per lungo tempo, il predominio nel Belgio.

***

Rispondendo ad una interrogazione alla Camera dei Comuni, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, signor Brodrick, ha dichiarato che i diritti che il trattato di Tientsin conferisce all'Inghilterra al Nord della Grande Muraglia non sono abrogati.

Il sig. Brodrick non è in grado di dire quali siano veramente le pretese della Russia per ciò che riguarda la Manciuria; ma in quanto alla valle di Yang-Tse, il Governo inglese esige che nessuna porzione di territorio sia data in affitto od ipotecata od alienata a profitto di un'altra Potenza.

Il bacino del Yang-Tse comprende le provincie di Tse-Kiang e Hunau e le provincie ripuane del fiume del Iang-Tse.

***

Le ostilità continuano alle Filippine tra americani e Tagali e non si sente più parlare di negoziati per la conclusione della pace.

Un corrispondente del *New York Herald* telegrafa da Balinaz che la posizione più forte degli insorti che il generale Lewton ha incontrato nella sua marcia in avanti è quella di San-Ildefonso a nove miglia al nord di Balinaz. Delle forti opere di terra furono costruite dinanzi alle città e dominano un lungo spazio coperto di risaie.

Il nemico all'avvicinarsi del distaccamento americano aprì un vivissimo fuoco di moschetteria e lo costrinse a ritirarsi. Se il nemico resta nelle sue posizioni, una grande battaglia avrà luogo prossimamente.

***

A proposito dei rapporti tra l'Inghilterra ed il Transvaal che si dicevano molto tesi, un dispaccio da Johannesburg all'*Agenzia Havas* annunzia che avrà luogo tra breve a Bloemfontain una conferenza tra il Presidente della Repubblica Transvaaliana, sig. Krüger, e il signor Alfred Milner, governatore del Capo, alto Commissario della Regina nell'Africa australe.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Tiro a segno nazionale. — Domani, alle ore 15, al Poligono di Tor di Quinto, dalla Presidenza della Società di Tiro a segno nazionale, saranno distribuiti i premi vinti nelle gare domenicali e mensili eseguite nel marzo e nell'aprile dell'anno in corso.

Principiando da domenica andranno in vigore le seguenti modificazioni al programma delle gare domenicali.

Premiazione nella *Gara di Campionato* - Primo premio: Medaglia d'oro - Secondo id.: Medaglia *Vermeil* - Terzo id.: Medaglia d'argento.

I suddetti premi non verranno conseguiti se non sarà raggiunto un minimo di punti 160 per la medaglia d'argento.

Sarà inoltre data una medaglia d'argento al miglior risultato di ciascuna posizione purchè sia raggiunto un minimo di 50 punti.

Nella stessa giornata non potrà essere conseguito, dal medesimo tiratore, che uno solo dei premi assegnati a questa gara.

Per la *Gara Valore e Fortuna* - Chi avrà ottenuto in questa gara tre medaglie d'oro non potrà concorrere a premi inferiori, nè conseguire altre medaglie d'oro se non raggiungerà un minimo di 102 punti.

Marina militare. — Le Regie navi *Dandolo* e *Partenope* partirono ieri da Cagliari per Porto-Torres.

Marina mercantile.—Ieri i piroscafi *Aller* e *Kaiser Wilhelm*, del N. L., partirono il primo da Genova per New-York, ed il secondo da Barcellona per Genova. Stamane il piroscafo *Savoia* è partito da Barcellona pel Plata.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COLONIA, 12. — Stamane, alle ore 9, hanno avuto luogo funerali del Cardinale Krementz.

Numerose corporazioni religiose, il rappresentante dell'Imperatore, Generale Loe, il Nunzio pontificio presso il Governo bavarese, Monsignor Lorenzelli, i Generali e le autorità seguivano il feretro, che era portato da dodici frati.

Il feretro giunse alla Cattedrale alle ore dieci.

PARIGI, 12. — Nel Consiglio dei Ministri che ha avuto luogo oggi all'Eliseo, il Presidente della Repubblica, Loubet, su proposta del Ministro della guerra, Krantz, ha firmato il decreto che mette il comandante Cuignet fuori attività di servizio e lo esonera dall'impiego.

Si assicura che questa decisione si connetta colle indiscrezioni commesse in servizio e alla pubblicazione fatta da un giornale del mattino di alcuni documenti dell'incartamento segreto relativo all'affare Dreyfus.

PARIGI, 12. — Il Governo ha deferito al Consiglio della Magistratura il giudice del Tribunale di Versailles, Grosjean, autore della comunicazione al *Petit Journal* delle lettere di Freycinet e del Ministro Delcassé.

PARIGI, 12. — Il deputato Lasies ha inviato i suoi padrini al Ministro degli affari esteri, Delcassé, per chiedergli spiegazioni delle espressioni da lui pronunciate nell'odierna seduta della Camera, quando disse che respingeva le ingiurie colla punta del piede.

Delcassé dichiarò loro che non aveva nulla da aggiungere e rifiutò di nominare i suoi padrini.

LISBONA, 13. — Il Re e la Regina hanno visitato la squadra inglese.

A bordo della nave ammiraglia ebbe luogo un *lunch* in loro onore.

La squadra tedesca è giunta alla foce del Tago.

LONDRA, 13. — *Camera dei Comuni.* — Si approva la proposta di ridurre a sei pence il diritto di bollo sulle cambiali estere da cinquanta a cento lire sterline negoziate in Inghilterra.

Indi si approva una sopratassa di uno scellino per gallone sugli spiriti e sui vini spumanti in bottiglia.

SANT'ELENA (LANCASHIRE), 13. — È avvenuta un'esplosione in una fabbrica di clorati.

Sono stati rinvenuti finora quattro cadaveri. Numerosi operai sono gravemente feriti.

Si teme che vi sieno altri morti.

I danni si calcola che ascenderanno a L. 2,500,000 franchi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 12 maggio 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	758,5
Umidità relativa a mezzodì	56.
Vento a mezzodì	W, NW debolissimo
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 22°.0. Minimo 11°7.
Pioggia in 24 ore	mm. 10.3.

Li 12 maggio 1899.

In Europa pressione a 748 Mosca; 765 all'Ovest.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato, specialmente al S fino a 3 mm., pioggia al N, Centro e Sardegna.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto al S con qualche pioggia, generalmente sereno altrove.

Barometro: 760 Venezia; 761 Domodossola, Torino, Milano, Modena, Ancona Bari; 762 Genova, Roma, Taranto; 764 Sassari, Palermo; 765 Cagliari.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno a ponente; cielo vario, qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 12 maggio 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima (Nelle 24 ore precedenti)	Temperatura Minima (Nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	calmo	17 2	13 8
Massa e Carrara	nebbioso	calmo	23 0	14 0
Cuneo	sereno	—	19 4	9 2
Torino	1/2 coperto	—	17 2	11 0
Alessandria	nebbioso	—	19 4	10 7
Novara	1/4 coperto	—	18 9	11 1
Domodossola	sereno	—	17 0	5 4
Pavia	nebbioso	—	17 1	10 4
Milano	sereno	—	20 0	10 3
Sondrio	sereno	—	17 8	9 9
Bergamo	sereno	—	18 0	11 0
Brescia	sereno	—	20 0	10 6
Cremona	nebbioso	—	17 8	11 6
Mantova	nebbioso	—	18 4	12 4
Verona	—	—	—	—
Belluno	1/4 coperto	—	18 3	9 3
Udine	1/4 coperto	—	19 8	10 0
Treviso	nebbioso	—	21 2	13 0
Venezia	coperto	calmo	18 9	13 3
Padova	1/4 coperto	—	20 5	10 4
Rovigo	3/4 coperto	—	23 9	10 6
Piacenza	sereno	—	17 2	10 5
Parma	sereno	—	22 4	12 6
Reggio nell'Em	sereno	—	22 0	13 0
Modena	sereno	—	22 4	11 6
Ferrara	3/4 coperto	—	21 6	13 2
Bologna	sereno	—	24 0	12 8
Ravenna	sereno	—	23 2	11 4
Forlì	sereno	—	21 4	15 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	19 0	13 3
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	20 1	14 9
Urbino	1/4 coperto	—	20 1	10 8
Macerata	sereno	—	22 8	13 2
Ascoli Piceno	— ?	—	21 5	12 8
Perugia	1/4 coperto	—	19 0	9 8
Camerino	1/4 coperto	—	19 5	14 2
Lucca	coperto	—	21 8	13 5
Pisa	1/2 coperto	—	22 2	12 7
Livorno	1/2 coperto	mosso	22 0	15 0
Firenze	coperto	—	18 5	13 1
Arezzo	coperto	—	21 2	10 8
Siena	coperto	—	19 7	10 8
Grosseto	1/4 coperto	—	21 4	9 3
Roma	coperto	—	20 1	11 7
Teramo	sereno	—	21 2	11 2
Chieti	sereno	—	21 0	11 8
Aquila	sereno	—	18 6	7 9
Agnone	sereno	—	17 4	10 0
Foggia	coperto	—	23 8	15 4
Bari	coperto	calmo	22 2	15 0
Lecce	1/2 coperto	—	27 1	14 0
Caserta	1/2 coperto	—	23 0	12 7
Napoli	coperto	calmo	20 1	14 0
Benevento	3/4 coperto	—	—	12 0
Avellino	coperto	—	20 6	11 2
Caggiano	1/4 coperto	—	18 4	9 0
Potenza	1/2 coperto	—	18 2	9 4
Cosenza	1/2 coperto	—	26 0	12 0
Tiriolo	coperto	—	17 2	7 4
Reggio Calabria	sereno	mosso	22 8	16 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	22 0	16 7
Palermo	sereno	calmo	24 9	11 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 0	15 0
Caltanissetta	sereno	—	23 0	11 0
Messina	1/4 coperto	calmo	25 0	17 7
Catania	sereno	calmo	23 1	15 0
Siracusa	1/4 coperto	mosso	23 9	13 9
Cagliari	sereno	calmo	21 0	11 5
Sassari	sereno	—	20 3	11 1

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. — Tipografia delle Mantellate. — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele